

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	ANAPA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione)
---------------------	--

Osservazioni generali

ANAPA saluta con favore lo schema di regolamento posto in pubblica consultazione in attuazione dell'art. 22, comma 15bis, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge n.221 del 17 dicembre 2012. L'articolato va sicuramente nella direzione di una maggiore "digitalizzazione" dei rapporti tra imprese, intermediari e clienti, anche se alcune disposizioni, come quelle relative a favorire l'uso degli strumenti informatici negli scambi di informazione e comunicazione, appaiono alla luce dei tempi alquanto anacronistiche e già superate nella pratica corrente. Da questo punto di vista confermiamo le premesse generali già espresse in occasione della pubblica consultazione del provvedimento sulla "home insurance", ritenendo superfluo che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di regolamentare legislativamente un ambito di attività, in questo caso via internet, che attiene in generale all'autonomia del mercato. Viene meno colto, invece, l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti burocratici. Infatti, a fronte dell'eliminazione del 7A in formato cartaceo, che viene affisso nei locali agenziali, considerando che restano in vigore le altre disposizioni del Regolamento Isvap n.5/2006 in materia, con lo schema di regolamento di cui si tratta non diminuisce il numero delle sottoscrizioni da richiedere al cliente, cambia solo la modalità della sottoscrizione, da cartacea a digitale, per coloro che intendono accettare il servizio. A queste sottoscrizioni già previste dalla normativa vigente si affiancano le nuove inserite con lo schema di regolamento in oggetto, aggiungendosi inoltre anche il nuovo documento che le imprese dovranno redigere, la "scheda sintetica". Una generale riserva esprimiamo poi per la disposizione dell'art. 6 che ammetterebbe la possibilità del pagamento del premio on line. Sul punto facciamo rilevare che la norma primaria non contempla tale possibilità soprattutto se si tiene in considerazione che nella conversione in legge del decreto in oggetto è stata per l'appunto eliminata la possibilità di "effettuare rinnovi e pagamenti". Segno evidente che l'intento del legislatore nella legge di conversione è stato quello di escludere la possibilità del pagamento on line del premio di polizza. Esclusione che a nostro avviso, qualora non fosse stata prevista, avrebbe potuto sminuire e svilire il rapporto fiduciario che si instaura tra agente e cliente.

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
4	1	L'obbligo di dotarsi di PEC vale solo per gli intermediari persone fisiche, perché gli intermediari persone giuridiche vi sono tenuti già in forza dell'art. 16, comma 6 del D.L. n.185/2008 convertito in legge n.2/009).
4	2	Segnaliamo che gli intermediari persone fisiche non sono tenuti a comunicare la PEC al Registro delle Imprese.

5	3	Viene introdotto un nuovo modulo di sottoscrizione per il cliente che accetta di fornire informazioni (in questo caso i valori biometrici) in via digitale, che non va nella direzione di una maggiore semplificazione. Sul punto rileviamo che tenuto conto della natura della tipologia dei dati biometrici, escludiamo che gli stessi possano essere annoverati nell'ambito dei "dati sensibili".
6	2	Sulla scorta di quanto espresso nelle osservazioni generali proponiamo di eliminare "Le imprese e".
7	2	Non è chiara la tipologia di formato, cartaceo o digitale, che devono rivestire il modello 7B ed il fascicolo informativo che l'intermediario deve mettere a disposizione del cliente prima della trasmissione informatica degli atti. Inoltre non è specificato se l'invio della documentazione da parte dell'intermediario debba avvenire tramite PEC.
7	3	Viene introdotto un nuovo modulo di sottoscrizione per il cliente per la trasmissione informatica degli atti che non va nella direzione di una maggiore semplificazione. Inoltre non sono chiare le conseguenze per gli intermediari di una variazione non comunicata della casella di posta elettronica del cliente.
8	1	Proponiamo di prevedere espressamente che la revoca del consenso debba essere indirizzata al soggetto cui è stato precedentemente prestato (impresa o intermediario).
8	2	Riteniamo opportuno che sia specificato un limite agli oneri che imprese e intermediari possono imporre ai clienti che revocano il consenso alla documentazione in formato elettronico per ritornare, in sostanza, a quella cartacea, al fine di evitare che la portata dell'onere sia tale da inibire la libertà di scelta del consumatore.
9	1 e 2	Sulla base di quanto espresso nelle osservazioni generali consideriamo pleonastico e anacronistico l'intero articolato.
10	1	Viene introdotta un'altra dichiarazione scritta, in costanza di rapporto, per il cliente che intenda ricevere le comunicazioni in formato elettronico.
12	1 e 2	La disposizione riecheggia il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere documenti, atti e certificazioni di cui siano già in possesso ma, nel settore privato, a nostro avviso, è potenzialmente pericolosa, poiché potrebbe consentire il riprodursi di errori od imprecisioni dovuti ad una precedente superficialità. Sugeriamo di valutare con attenzione l'ipotesi di una soppressione di tale disposizione, anche in ragione della genericità della nozione di "documentazione" e dell'approssimazione della locuzione "in corso di validità", mal riferibili, ad esempio, a certificazioni mediche o ad altri documenti attestanti stati di fatto che potenzialmente sono suscettibili di modificarsi nel tempo.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

